



*Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado "A. Moro"
Margherita di Savoia (BT)*

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
per l'Inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali



A.S. 2021/2022

PREMESSA

La prospettiva dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze; rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo. Riconoscere e accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi possano far parte del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva è necessario, da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione, attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. È necessario che la scuola riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su di essi progetti percorsi adeguati di lavoro. È importante che gli studenti avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale.

FINALITÀ

Questo documento denominato **Protocollo di Accoglienza** è una guida dettagliata d'informazioni riguardanti l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'interno del nostro Istituto; è stato elaborato alla luce del Decreto Legislativo 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" pubblicate nell'agosto 2009, nella nuova Legge sulla Dislessia n. 170 dell'8 Ottobre 2010 e nel D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, nonché nei successivi riferimenti normativi: Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C.M. 8 del 6 Marzo 2013, Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe)
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "Progetto di Vita").

DESTINATARI

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. Quest'ultime veicolate da preposte schede di osservazione/segnalazione.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012).


Esistono tre diverse tipologie di studenti in situazione di svantaggio:

- a) Studenti con certificazione di disabilità. La norma di riferimento è la L. 104/92 (art. 3); il documento elaborato è il PEI.

- b) Studenti con diagnosi di disturbi evolutivi:
 - Se è presente una diagnosi di DSA, si fa riferimento alla L. 170/10 e D.M. 5669 12/7/2012; la scuola deve procedere all'elaborazione di un PDP per obbligo di legge.
 - Se sussiste una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Circolare Ministeriale n. 8/2013; nota del MIUR n. 2563)

- c) Studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “*tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013). L'espressione “*ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” presuppone che uno studente (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico e /o con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 C.M. MIUR n° 8-561 del 6/3/2013), ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno sussistere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

Riassumendo, dunque, l'elaborazione del PDP è obbligatorio in presenza di diagnosi di DSA per la L.170/2010; è a discrezione del Consiglio di classe per tutti gli altri casi.



GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (art. 15 L. 104/92, Dir. MIUR 12/12)

1) Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il gruppo è costituito dal Dirigente Scolastico, dalla Commissione Inclusione, dal Rappresentante dei genitori, dal Referente alunni, dal Rappresentante dei docenti, dal Rappresentante dell'Area Servizi Sociali dell'Ente locale.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- ✓ rilevazione dei BES presenti nell'istituto;
- ✓ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- ✓ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- ✓ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- ✓ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- ✓ interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);
- ✓ criteri assegnazione docenti agli alunni certificati;
- ✓ costituzione GLO;
- ✓ progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

2) Dipartimento o Team dell’Inclusione

Il Dipartimento attende all’organizzazione, programmazione educativa, individuazione di bisogni, ideazione di progetti, predisposizione di strumenti d’osservazione e di verifica e documentazione.

3) Gruppo di lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è pensato per ogni alunno con disabilità certificata. Viene costituita un'equipe di lavoro composta dal Dirigente scolastico, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente socioeducativo, eventualmente presente, dagli operatori dell’ASL o ente privato convenzionato che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dello studente. Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: formula il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**; elabora il **Profilo di Funzionamento (PF)**; verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PF.

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE

Gli strumenti per l’Inclusione sono:

- Il **Protocollo di Accoglienza** è il mezzo per i docenti e per tutta la comunità educante valido per orientarsi nel complesso mondo dei BES e per avviare delle buone prassi.
- Il **Piano Educativo Individualizzato - PEI** - è lo strumento cardine per l’inclusione degli studenti con disabilità.
- Il **Profilo di Funzionamento**, il cui acronimo è PF, è un elemento introdotto dal decreto di revisione del Decreto Legislativo n. 66 del 2017 e, come anticipato, è un documento fondamentale nel settore del sostegno e dell’inclusione degli alunni disabili. Nello specifico è un documento redatto successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF. Dalla sua redazione dipende la predisposizione del PEI o Piano Educativo Individualizzato.
- Il **Piano Didattico Personalizzato - PDP**- è lo strumento utilizzato per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socioeconomico e linguistico e culturale. In quest'ultima categoria il PDP può avere carattere transitorio ed attenersi ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIUR 27/12/12 e successiva C.M. n. 8 2013 e della nota 2563 del 2013, il PDP assume una connotazione più ampia: potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere didattico-strumentale.
- Il **Piano Individuale di Transizione (PIT)**, elaborato nella fase di orientamento al lavoro (PCTO), individua le inclinazioni naturali dell’alunno BES alle attività lavorative, nonché le aspettative e le proiezioni della famiglia nei confronti del figlio.
- **L’Osservazione pedagogica** e la **Richiesta di Valutazione clinica** sono azioni compiute dal Consiglio

di classe, il quale assume un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate.

- ✓ **L'Osservazione pedagogica:** compete a tutti i docenti del consiglio di classe; ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali, relazionali dello studente. L'osservazione pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso dell'anno, al monitoraggio degli esiti dell'azione educativa, nonché alla verifica dell'efficacia e adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente.
- ✓ La **Richiesta di Valutazione clinica:** nel caso vengano rilevate dal C.d.C difficoltà tali da rendere necessario il suggerimento di una valutazione clinica, è necessario che i docenti del C.d.C si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate. Previa condivisione con il Dirigente scolastico, si interpella la famiglia a cui spetta la richiesta di contatto e di valutazione a carico all'ASL. La scuola redige una scheda di osservazione, mette a conoscenza la famiglia e trasmette all'ASL di competenza tale scheda, nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento. Nello specifico per alunni con supposto DSA, previa comunicazione ai genitori, si compila una griglia (modulo per la rilevazione di difficoltà di apprendimento ai sensi della L. 170/2010) da consegnare alla famiglia e trasmettere all'ASL di competenza che rilascerà successivamente eventuale analisi diagnostica.

I. AZIONI E DOCUMENTAZIONE per gli ALUNNI con DISABILITÀ

I.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che "È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...."*
- *La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione...."* La Legge n.104 chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- *La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni...*
- *Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009).*
- *Accordo di Programma territoriale tra scuola e ASL – 2006.*
- *Indicazioni per l'inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 marzo 2013.*
- *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: D. L. n. 62 del 13 aprile 2017.*
- *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - D. L. n. 66 del 13 aprile 2017.*

I.2 AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. ISCRIZIONE - Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza. Ciascun certificato riporta le informazioni mediche specifiche ad opera dell'equipe specializzata e l'assegnazione di deroga per gravità – art. 3, comma 3 o comma 1, L. 104/92.

2. INCONTRO DI CONTINUITÀ'- Tale incontro è coordinato con la Funzione Strumentale Inclusione/BES della Scuola Media di provenienza dell'alunno BES, al fine di stabilire le strategie didattiche-educative più idonee per l'alunno neoiscritto.

3. FORMAZIONE DELLE CLASSI – Secondo il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 le classi iniziali dell'Istituto che accolgono alunni con disabilità saranno costituite, di norma, con non più di 20 alunni. Per alunni certificati che presentano gravi deficit o che seguono particolari cure riabilitative o che necessitano della costante presenza di un insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all'inizio dell'anno **l'orario di frequenza** in modo tale da ottimizzare la presenza dei docenti di sostegno ed operatori dell'ASL.

4. ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE – Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), ripartisce le ore di sostegno ed eventuali altre risorse reperite nel territorio, tenendo conto della situazione di gravità. Se possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno a meno che non subentrino altre necessità didattico-educative (particolari incompatibilità tra l'insegnante e l'alunno, necessità di affiancare un docente uomo o donna per motivi legati alla disabilità stessa, ecc...).

5. DOCUMENTAZIONE - I documenti da redigere sono reperibili nel Fascicolo Personale dell'alunno in segreteria didattica. Alcuni documenti, di cui sopra, sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell'ASL e i genitori, con i quali si dovranno prevedere degli incontri durante l'anno scolastico.

✓ **PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO** – L. 53/2003, D.L. 59/2004, Dir. MIUR 12/12-

Il percorso individualizzato va garantito utilizzando tutte le risorse disponibili all'interno del Consiglio di classe e/o d'Istituto. I docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative e l'istituzione scolastica organizza, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali.

In particolare il docente di sostegno, dopo lo studio del caso, l'osservazione sistematica, sentiti i genitori e i colleghi del C.d.C., provvede alla stesura del PEI. Il documento va firmato da tutti i docenti del Consiglio. Il docente di sostegno, con il docente coordinatore del C.d.C., presenterà il PEI ai genitori dell'alunno, i quali appongono la firma per presa visione e possono richiederne copia in segreteria. Il docente di sostegno deposita la copia completa di firme in segreteria (Segreteria didattica).

6. USCITE E VISITE GUIDATE – C. M. n. 291/92 e n. 623/96 - Garantisce la partecipazione ad avvenimenti, manifestazioni, visite didattiche e viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle specifiche esigenze potrà essere un qualunque membro della comunità scolastica: docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza.

7. ATTIVITA' LABORATORIALI - Sono previste attività laboratoriali di diversa tipologia (Laboratorio professionalizzante, Laboratorio di arti creativo-manipolative, Laboratorio orto-floreale...), ideati e progettati per favorire l'integrazione, per sperimentare forme di aiuto reciproco e di rispetto dell'altro, per motivare al lavoro di gruppo e per sollecitare la creatività.

8. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE – D.P.R. n.122 giugno 09 – La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il C.d.C. definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettato. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. Nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove equipollenti o differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma o attestato di frequenza e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità. L'attestato di frequenza, riconosciuto in caso di Esami di Stato con programmazioni differenziate, documenta il percorso scolastico e formativo dello studente.

I.3 PERSONALE E COMPITI PRESPOSTI ALL'ORGANIZZAZIONE

PERSONALE	COMPITI
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento. • Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di Inclusione; • Guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI, formazione delle classi, assegnazione degli insegnanti per le attività di sostegno. • Indirizza l'operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del PEI. • Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.); • Attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola precedente e/o del percorso post-scolastico prescelto; • Intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

Referenti dell’Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, ASL e famiglie). • Attuano il monitoraggio di alunni e risorse. • Coordinano il team dell’Inclusione. • Promuovono l’attivazione di laboratori specifici ed aggiornamento. • Controllano la documentazione in ingresso ed in uscita. • Partecipano al GLI. • Predispongono tutte le istanze per l’accesso ai servizi offerti dal territorio a favore dell’autonomia e dell’inclusione (trasporto scolastico, assistenza socio- educativa, ecc...).
Collaboratore scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuta l’alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in laboratorio. • Collabora per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno.
Docente dell’Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • E’ titolare della classe in cui è inserito l’alunno certificato. • Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione. • Cura gli aspetti metodologici e didattici. • Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici. • Compila le documentazioni previste (PDF, PEI, RELAZIONI FINALI...). • Cura i rapporti con famiglia, con gli operatori ASL.
Docente curricolare	<ul style="list-style-type: none"> • Cura i rapporti con famiglia. • Accoglie l’alunno nel gruppo classe e ne garantisce l’inclusione. • Partecipa alla stesura della documentazione PF, PEI... • Collabora con l’insegnante di sostegno per favorire l’autonomia dell’alunno.
Assistente socio-educativo	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora il proprio progetto d’intervento: il PSEI • Collabora alla formulazione del PEI e alla definizione degli obiettivi transdisciplinari. • Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative. • Si attiva per il potenziamento dell’autonomia dell’alunno nella relazione e nella partecipazione a tutte le attività scolastiche.
Genitori	<ul style="list-style-type: none"> • Forniscono le informazioni e la documentazione sullo studente. • Collaborano alla stesura del PEI, del PF e del PIT in base alle loro competenze. • Partecipano al GLI e GLO.

I.4 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l’indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all’assistenza.	La Commissione dell’ASL o dell’INPS , su richiesta della famiglia.	Di norma la certificazione avviene nel primo anno di scolarizzazione ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico. Viene consegnata alla scuola tramite i genitori entro il 31 di maggio.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO (D.L. n. 62/2017; D.L. n. 66/2017; L. n. 145/2018)	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL, in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato. Il PF deve essere redatto all'atto della prima segnalazione ed è rinnovato ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro o in presenza di nuove condizioni. Viene consegnato alla scuola, tramite i genitori, entro il 30 di settembre .
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 4, D.P.R. 24.02.1994)	GLO , Operatori ASL in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	Il PDF viene redatto durante gli incontri programmati all'inizio della vita scolastica dell'alunno e di norma aggiornato ogni due anni o quando si ravvisano particolari situazioni di cambiamento positivo o negativo. Il PDF è stato surclassato dal PF. Quest'ultimo, che ingloba sia la diagnosi funzionale che il PF, ha validità giuridica dal 1° settembre 2019.
RELAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE O DI NUOVA SEGNALAZIONE	Docenti di classe, docente dell'Inclusione e genitori.	La relazione dev'essere inviata all'ASL entro il 31 gennaio .
RICHIESTA DI OPERATORE SOCIOSANITARIO E DEL TRASPORTO	Dirigente scolastico e genitori.	Il modulo dev'essere inviato alla Provincia secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ufficio di competenza (generalmente entro luglio).
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	Docenti di classe, docente dell'Inclusione, operatori dell'ASL e genitori (GLO).	Il PEI viene formulato entro novembre e verificato con scadenza bimestrale e/o quadrimestrale. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato.
PIANO INDIVIDUALE DI TRANSIZIONE	Docenti di classe, docente dell'Inclusione e genitori.	Viene predisposto in fase di orientamento al lavoro o nella progettazione del PCTO.
RELAZIONE FINALE di riscontro delle attività programmate nel PEI	Docente dell'Inclusione.	A fine anno scolastico
FASCICOLO PERSONALE RISERVATO Il fascicolo è composto da diverse parti e comprende: <ul style="list-style-type: none"> • documentazione medica e DF • PDF/PF e PEI • eventuali copie di materiali o verifiche degli apprendimenti • relazione di fine anno • verbale degli incontri equipe di valutazione multidisciplinare • PIT 	Referenti dell'Inclusione.	La documentazione va raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata agli atti.

PAI (Piano Annuale di Inclusione)	Gruppo di Lavoro d'Istituto (GLI) approvato dal Collegio dei docenti.	Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'a.s. successivo. Depositato agli atti, viene letto, presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti entro il 30 giugno.
--	--	---

II. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) O DEV (Disturbi Evolutivi Specifici)

II.1 AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DSA O DEV

1. CONSULTAZIONE FASCICOLO - Il docente coordinatore consulta il fascicolo dell'alunno per la lettura della relazione clinica rilasciata dagli specialisti accreditati e per analizzare il percorso scolastico pregresso.

2. RACCOLTA OSSERVAZIONI - Entro un mese, ogni docente del consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

3. PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. – Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per dividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

4. PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI – Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e la firma. Se richiesto, del PDP, debitamente firmato in tutte le sue parti, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

5. FUNZIONE DEL REFERENTE INCLUSIONE/DSA - Il Referente Inclusione/DSA fornisce supporto ai colleghi per la stesura dei documenti e registra (raccoglie i dati) sui casi individuati. Dopo la firma del Dirigente Scolastico, il PDP viene conservato nel fascicolo personale riservato dello studente all'interno della Segreteria didattica.

6. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate.

7. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO - In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

II.2 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
DIAGNOSI: è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma al documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE O PSICOLOGO DELL'ETÀ EVOLUTIVA La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL o a soggetti accreditati e convenzionati. Alla famiglia spetta il compito di consegnare la documentazione.	Al momento della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro oppure quando lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.
PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)	Il Consiglio di Classe in collaborazione con il Referente Inclusione/DSA dell'istituto.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre).

III. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE

La categoria dei BES non certificati è stata introdotta con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ("*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*") e riguarda quegli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, non certificato né diagnosticato, che presentano difficoltà nel percorso scolastico, difficoltà che non sono disabilità certificata né disturbi specifici diagnosticati. Si fa riferimento agli allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale particolarmente difficile e che può condizionare negativamente il successo scolastico. La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 interpreta la circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, che fornisce indicazioni operative, ed estende anche agli studenti suddetti il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, viene rilevato un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, che è causa di svantaggio e, pertanto, richiede per un certo periodo una particolare attenzione educativa.

III.1 AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE

1. RILEVAZIONE SVANTAGGIO - Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, economico e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi all'apprendimento e di attivazione delle progettualità personalizzate. Lo svantaggio diventa palese in seguito ad una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, ma può essere anche individuato in base a “*ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” secondo C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013.

2. CONSENSO O DINIEGO DELLA FAMIGLIA – Il coordinatore di classe ha il compito, una volta rilevato da parte dell'intero C.d.C. lo svantaggio, di informare la famiglia o in caso l'ente affidatario, nella persona del tutore legale, della volontà di dotare lo studente di un percorso personalizzato. Può accadere che la famiglia rifiuti la formulazione del PDP. Per l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato in realtà non è necessario il consenso della famiglia, da quanto esplicitato nei documenti ministeriali, tuttavia è assolutamente auspicabile che il progetto educativo venga condiviso anche con il nucleo familiare dell'alunno. Può accadere però che i genitori si rifiutino di adottare eventuali interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative). In questo caso i docenti del gruppo classe insieme al Dirigente scolastico dovranno valutare se avvalersi di forme di personalizzazione dello studio non formalizzate oppure se compilare il PDP per l'alunno.

3. RACCOLTA OSSERVAZIONI – Ricevuto il consenso, entro un mese, ogni docente del Consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

4. PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. – Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per condividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

5. PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI – Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e la firma. Se richiesto, del PDP, debitamente firmato in tutte le sue parti, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

6. FUNZIONE DEL REFERENTE INCLUSIONE/BES - Il Referente Inclusion/BES fornisce supporto ai colleghi per la stesura dei documenti e registra (raccoglie i dati) sui casi individuati. Dopo la firma del Dirigente Scolastico, il PDP viene conservato nel fascicolo personale riservato dello studente all'interno della Segreteria didattica.

7. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - Al momento della valutazione è necessario tenere conto da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe (se previste);

- stabilire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove equipollenti al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

8. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO - In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

III.2 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPSTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio. Il PDP dello studente, in linea di massima, raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale segnalazione degli operatori dei servizi sociali; - gli obiettivi specifici di apprendimento; - le strategie e le attività educativo/didattiche; - le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali; - le modalità di verifica e valutazione; - il patto formativo stipulato con la famiglia, l'alunno e il C.d.C. <p>Il PDP che ha un carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La progettazione personalizzata può essere nei casi limite anche differenziata dal percorso della classe, anche se è consigliabile sia il più possibile coerente con il percorso della classe.</p>	<p>Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore .</p>	<p>Ogni qualvolta il C.d.C. rileva una situazione di svantaggio.</p>

IV. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO

La categoria dei BES non certificati è stata introdotta con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (“*Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”) e riguarda quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, non certificato né diagnosticato, che presentano difficoltà nel percorso scolastico, difficoltà che non sono disabilità certificata né disturbi specifici diagnosticati. Si fa riferimento agli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana oppure agli allievi adottati. La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 interpreta la circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, che fornisce indicazioni operative, ed estende anche a costoro il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, viene rilevato un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, che è causa di svantaggio e, pertanto, richiede per un certo periodo una particolare attenzione educativa.

IV.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art. 34.*
- *Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948.*
- *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959.*
- *C.M. n. 301,8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo.*
- *C.M. n. 205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –*
- *C. M. n. 5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno*
- *C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –*
- *Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – Disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero.*
- *Decreto Legislativo n. 286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.*
- *DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica...”*
- *L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza).*
- *C.M. n. 24/2006 febbraio “ Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”.*
- *La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR-ottobre 2007.*
- *C. M. 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.*
- *Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.*
- *Linee guida Integrazione alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014.*

IV.2 FINALITA’

Attraverso le indicazioni contenute in questa sezione del Protocollo di Accoglienza ci si propone di:

- ✓ definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- ✓ facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;
- ✓ sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- ✓ accompagnare gli alunni stranieri neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- ✓ favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- ✓ promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato.

IV.3 AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO

1. ISCRIZIONE

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'ufficio di segreteria didattica, i cui compiti sono:

- ✓ fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto;
- ✓ concretizzare l'iscrizione dello/a studente/ssa;
- ✓ raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico pregresso;
- ✓ informare il Dirigente Scolastico della richiesta di iscrizione per concordare un colloquio iniziale con la famiglia e l'alunno.

2. PRIMA ACCOGLIENZA

In questa fase il Dirigente Scolastico, in base alla documentazione pervenuta, alle informazioni ottenute (anche a seguito di colloqui eventuali con i genitori e delle vigenti disposizioni legislative), convoca i Referenti dell'Inclusione. Questi richiedono un incontro con la famiglia e l'alunno straniero, dopo aver esaminato la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione. Il colloquio con la famiglia dell'alunno straniero, da svolgersi generalmente entro la prima settimana dall'iscrizione a scuola, ha lo scopo di:

- ✓ raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dello studente e sul progetto migratorio della famiglia;
- ✓ ricostruire il percorso scolastico del minore;
- ✓ dare informazioni sulle richieste della scuola;
- ✓ fornire informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola;
- ✓ instaurare una relazione collaborativa con la famiglia.

Successivamente alla determinazione della classe, i Referenti dell'Inclusione invitano il coordinatore a compilare una scheda di osservazione sullo studente straniero per verificarne le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua italiana, l'interazione con gli altri e le abilità logico-matematiche. In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, nel caso di ridotte conoscenze linguistiche in ingresso, la scuola potrà predisporre un corso di alfabetizzazione nella L2 per favorire l'inserimento e l'inclusione nel nuovo contesto scolastico.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

L'individuazione della classe è deliberata dalla commissione accoglienza/formazione classi.

Le Norme di riferimento sono costituite da: Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"; C. M. 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", C.M 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", art. 45 del DPR n. 394 del 31-08-99 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri, alla luce delle norme di cui sopra, quindi, tiene conto delle seguenti indicazioni:

- Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza (Cfr. C.M. 2/2010).

- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno (Cfr. D.L. 297/1994).

Nella scelta della classe e della sezione, si dovrà inoltre considerare:

- il numero complessivo degli alunni;
- la presenza di alunni con disabilità, le situazioni di svantaggio non certificato e di disagio socio-culturale, il numero di alunni ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo;
- la presenza di altri alunni stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza;
- un'equa distribuzione degli alunni stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi.

Il Dirigente Scolastico, ascoltato il coordinatore della classe designata, di concerto con i Referenti dell'inclusione/BES, suggerisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, suggerendo specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, prevedendo l'utilizzo, ove possibile, delle risorse professionali della scuola. "Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa" (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45).

4. INSERIMENTO IN CLASSE - È auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitare l'inserimento.

Nel primo giorno di frequenza, l'alunno viene accolto dai docenti della classe e presentato ai compagni. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, occorre informare gli studenti dell'arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica, chiedendo agli stessi alunni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell'alunno straniero.

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, perché si possano da subito creare positivi e proficui rapporti di collaborazione da parte dei compagni, anch'essi coinvolti in modo importante nel processo di integrazione. Se la situazione della classe lo permette, è utile individuare uno o due studenti che affianchino il ragazzo straniero con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei compiti. È fondamentale, inoltre, che ogni docente sia disponibile ad aiutare il nuovo alunno nella comprensione e nella trascrizione di comunicazioni riguardanti l'attività didattica nel suo complesso. In relazione alle competenze linguistiche dell'alunno, gli insegnanti possono attivare Percorsi Didattici Personalizzati che comprendono:

- obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;
- modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- misure dispensative e strumenti compensativi
- prove di verifica semplificate e specifiche;
- corsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili, da esperti in didattica dell'Italiano come lingua seconda;
- progetti di educazione interculturale in collegamento con altri soggetti presenti nel territorio. Laddove fosse

possibile, anche a titolo di volontariato, il percorso didattico dell'alunno straniero potrebbe essere supportato dalla presenza di un mediatore linguistico e/o un mediatore culturale.

5. VALUTAZIONE - L'alunno straniero non è generalmente incompetente su tutto, ma è un alunno che si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire e per comunicare la propria competenza scolastica. È importante ricordare che la maggior parte degli alunni stranieri ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze.

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.

Il Progetto Didattico Personalizzato è, infatti, il punto di riferimento essenziale per la valutazione, ma anche un Piano di lavoro specifico da svolgere anche attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2).

Il Progetto è ovviamente oggetto di verifiche in itinere tali da determinare una sua eventuale rimodulazione nel corso dell'anno scolastico.

Nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, la C.M. n. 24 del 1/03/2006, orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della L2, si legge che “(...) *la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (...) E' necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento*”. Inoltre “*va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.*”

In questo contesto, che privilegia l'alunno e la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i consigli di classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:

- ✓ il percorso scolastico pregresso;
- ✓ gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- ✓ i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e nei percorsi disciplinari programmati;
- ✓ la motivazione allo studio e alle attività della classe;
- ✓ la partecipazione;
- ✓ l'impegno dimostrato;
- ✓ le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo.

In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione la seguente dicitura: “la valutazione espressa si riferisce al Percorso Personale di Apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.” Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

6. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO - In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia è importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

IV.4 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive competenze dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento della situazione di svantaggio linguistico. Il PDP dello studente straniero, in linea di massima, raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none">- indicazioni fornite dalla famiglia o dall'ente affidatario;- abilità ed i comportamenti dello studente tenendo conto delle capacità di lettura, scrittura, grafia, calcolo, concentrazione ed attenzione, proprietà linguistica;- gli atteggiamenti dell'alunno verso la scuola, le modalità di relazionarsi, la motivazione personale, le strategie da lui applicate nello studio;- la metodologia didattica che si intende adottare, con particolare riferimento alle misure compensative e dispensative a cui si ricorrerà, alle tipologie di prove di verifica e ai criteri di valutazione da adottare.	<p>Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore.</p>	<p>Successivamente (preferibilmente entro un mese) dall'iscrizione presso l'istituto di uno studente non italofono.</p>

Delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2021